

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 29/04/2009 n. 2765

d.lgs 163/06 Articoli 1, 118 - Codici 1.1, 118.1

Appare estranea all'ordinamento, e non è desumibile dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di subappalto, la regola che impone al concessionario in house di un servizio pubblico di svolgerlo interamente in proprio, con il corrispondente divieto di affidarne, anche in parte, lo svolgimento a terzi (selezionati tramite gara). Risulta, invece, vigente una regola, di segno esattamente opposto che obbliga gli organismi di diritto pubblico (categoria nella quale rientra una società che svolge in house providing) ad osservare, per i propri affidamenti "a valle", i principi e le norme dell'evidenza pubblica (art. 3, commi 25 e 26, e 32 del D.Lgs. n. 163/2006). Resta ferma l'esclusiva responsabilità della società nei confronti degli enti titolari (quelli che su di essa esercitano il "controllo analogo") per la gestione del servizio direttamente affidatole. D'altronde, è la logica giuridica che conduce inevitabilmente a tale conclusione, dal momento che l'affidatario in house è un'emanazione di un soggetto pubblico a sua volta tenuto al rispetto di quei principi e di quelle norme.